

### Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2015	Numero: 31003	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

### Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	X Altro: Ente ex dlgs 231		

### Esito

Assoluzione				
X Condanna:	pena detentiva	X pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: non specificato				
Altro: non specificato				
Quantum: non specificato				
Gradi precedenti				
1° Grado: non specificato				
2° Grado: Sentenza 16/2013 Corte di Appello di Firenze di condanna				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

### Classificazione dell'evento

X Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:		X Danno materiale	Mancata tutela	
Tipo di infortunio:		X lesioni	morte	

### Fattispecie

Mentre, con un collega, era intento ad effettuare una operazione di scarico di una grande e pesante bobina di carta (operando l'altro lavoratore, sulla consolle di comando del macchinario che comandava la discesa della bobina) provvedendo all'effettuazione manuale dello sgancio dei mandrini che fissavano l'albero della bobina alla macchina, rimaneva con la mano schiacciata sotto la bobina, avendo il collega già provveduto all'operazione di sgancio.

### Soggetto leso

X Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi: no		

### Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	X Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	X Privato		

### Principio di diritto

E' principio ormai consolidato quello secondo cui, in materia di responsabilità amministrativa ex art. 25 septies d.lgs. 231/2001, l'interesse e/o il vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell'ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all' aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale [cfr. autorevolmente, per utili spunti, Sezioni unite, 24 aprile 2014, Espenhahn ed altri]. In altri termini, nei reati colposi l'interesse/vantaggio si ricollegano al risparmio nelle spese che l'ente dovrebbe sostenere per l'adozione delle misure precauzionali ovvero nell'agevolazione [sub specie, dell'aumento di produttività] che ne può derivare sempre per l'ente dallo sveltimento dell'attività lavorativa "favorita" dalla mancata osservanza della normativa cautelare, il cui rispetto, invece, tale attività avrebbe "rallentato" quantomeno nei tempi. In questa prospettiva, la motivazione della condanna regge al vaglio di legittimità ove si consideri che da questa risulta che l'addebito colposo è stato basato anche e soprattutto nel non aver predisposto quel dispositivo di sicurezza, poi imposto dagli organi di vigilanza. Ciò che consente di ricondurre l'omissione

originaria ad un risparmio di spesa che, satisfattivamente fonda l'ipotesi dell'interesse/vantaggio di cui all'articolo 5. E questo in termini ampiamente satisfattivi ed integrativi rispetto ad una motivazione - quale quella sopra menzionata- che appare non completa e non completamente satisfattiva.

**Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)**

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto del ricorso		Ricorso inammissibile	
Annullamento:	<i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>
<b>Dispositivo:</b> Rigetta il ricorso della s.p.a.I. che condanna al pagamento delle spese processuali.			

**Note**

**I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.**